

Causa T-114/89
(pubblicazione sommaria)

Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Omni-Partijen Akkoord —
Ricevibilità — Natura dell'atto impugnato »

Massime della sentenza

Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Lettera inviata da un membro della Commissione ad uno Stato membro e che formula un'opinione circa la compatibilità di un accordo fra imprese con le norme del Trattato in materia di concorrenza — Mancanza di effetti giuridici obbligatori — Esclusione di detto ricorso — Presa in considerazione da parte dello Stato membro destinatario per l'adozione di provvedimenti nazionali — Influenza
(Trattato CEE, artt. 5, 85 e 173; regolamento del Consiglio n. 17)

Non può considerarsi atto impugnabile con ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato una lettera, inviata da un membro della Commissione alle autorità di uno Stato membro, la quale, senza produrre effetti giuridici obbligatori, come quelli derivanti da una decisione che concede un'esenzione o da una decisione che dispone provvedimenti provvisori, rispecchia soltanto un primo giudizio, dei servizi della Commissione su un accordo tra imprese con riguardo all'art. 85 del Trattato e si limita a suggerire modifiche di tale accordo, essendo peraltro espressamente salvi i diritti procedurali delle parti dell'accordo e dell'autore di un reclamo nei suoi confronti.

Il fatto che detta lettera abbia indotto le autorità nazionali che ne erano destinatarie

ad adottare provvedimenti di diritto interno non modifica la sua natura giuridica. Infatti, per quanto riguarda il comportamento che le autorità nazionali devono adottare rispetto ad un accordo tra imprese rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato, la Commissione non dispone né in base a quest'articolo, né in base al regolamento n. 17, e nemmeno in base all'art. 5 del Trattato, una qualsivoglia competenza per rivolgere ad uno Stato membro una decisione vincolante.

(La motivazione di questa sentenza non differisce sostanzialmente da quella della sentenza pronunciata in pari data: 13 dicembre 1990, Nefarma e a./Commissione, causa T-113/89, Racc. pag. II-797).